

Decreto federale sul finanziamento dei provvedimenti in favore dei disabili nel settore dei trasporti pubblici

del 18 giugno 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 17 della legge del 13 dicembre 2002² sui disabili;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 dicembre 2000³,

decreta:

Art. 1

È approvato un limite di spesa di 300 milioni di franchi per il finanziamento dei provvedimenti in favore dei disabili nel settore dei trasporti pubblici.

Art. 2

¹ Il presente decreto non sottostà al referendum.

² Il presente decreto federale entra in vigore contemporaneamente alla legge del 13 dicembre 2002 sui disabili.

Consiglio degli Stati, 2 ottobre 2001

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 18 giugno 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier

Il segretario: Christophe Thomann

¹ RS 101

² RS 151.3; RU 2003 4487

³ FF 2001 1477

